

“Stipendio antiviolenza”

L’idea di proporre uno “stipendio antiviolenza” nasce dall’esperienza maturata nel corso dell’intensa e lunga attività svolta da Doppia Difesa Onlus in favore delle donne.

Abbiamo infatti riscontrato una triste costante dei casi di violenza: molte donne picchiate, vessate, minacciate non possono allontanarsi dalle mura domestiche. E il più delle volte si tratta di donne che hanno dedicato i loro anni migliori all’accudimento di figli e mariti/compagni, alla cura della casa, all’assistenza di genitori anziani o malati coabitanti.

L’impossibilità di allontanarsi da quella casa/luogo di violenza dipende anche dalla totale mancanza di mezzi economici. Troppe volte ci siamo sentite obiettare: *E se vado via di casa, come faccio a mantenermi?* Ecco allora che, in certe situazioni, l’indipendenza economica rappresenta in molti casi il primo passo verso la libertà. Se la vittima non ha nemmeno questa autonomia, si trasforma in ostaggio.

Non possiamo disinteressarci delle donne ostaggio della violenza: per loro, la soluzione non può essere solo quella di rifugiarsi per qualche tempo in una casa di accoglienza.

Finito questo tempo, una donna che non ha mai lavorato fuori casa come fa a inventarsi una vita diversa e un lavoro?

Naturalmente, l’indipendenza economica non può essere assicurata a queste donne solo in quanto vittime di violenza e solo dopo esserlo diventate.

Il punto infatti è un altro. Bisogna ripensare il ruolo della casalinga *tout court*, bisogna gratificare (e non umiliare) la donna che sceglie di esserlo. Bisogna cioè riconoscere il valore sociale ed economico di quello che è un lavoro a tutti gli effetti. In questo modo le donne avranno anche la possibilità di operare una scelta di vita più consapevole e rispettabile, e saranno libere dal senso di inadeguatezza, quando non addirittura di colpa, derivante dall’infondata convinzione sociale che essere casalinga è uguale a essere nullafacente. Una scelta di vita che oltretutto, oggi come oggi, paradossalmente per molte donne è un lusso.

Quello casalingo dev’essere un lavoro retribuito.

Le casalinghe italiane sono circa cinque milioni.

Cinque milioni di donne, ognuna delle quali – a ben vedere – svolge svariati mestieri contemporaneamente, e nell’arco di una sola giornata. Ma che ufficialmente svolge un *non lavoro*: la casalinga, appunto.

Cinque milioni di donne che non percepiscono alcuna retribuzione, sebbene – sulla base dei prezzi di mercato medi delle varie attività svolte (cucinare, pulire, seguire i figli) – le ricerche economiche più recenti (si veda il sito americano salary.com) abbiano quantificato uno stipendio mensile consistente che si aggirerebbe intorno ai settemila euro.

La giurisprudenza (costituzionale, di legittimità e amministrativa) ha negli anni contribuito a delineare con sempre maggior precisione il valore dell’apporto fornito con il lavoro domestico: non solo per la famiglia, ma anche per la società.

Già quasi quindici anni fa, la Corte Costituzionale (sentenza 19 gennaio 1995, n. 28) ha riconosciuto al lavoro domestico dignità di vera e propria attività lavorativa affermando: “...*anche il lavoro effettuato all’interno della famiglia, per il suo valore sociale ed anche economico, può essere ricompreso, sia pure con le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono, nella tutela che l’art. 35 della Costituzione assicura al lavoro ‘in tutte le sue forme’. Si tratta di una specie di attività lavorativa che è già stata oggetto di svariati riconoscimenti per il suo rilievo sociale ed anche economico, anche per via degli indiscutibili vantaggi che ne trae l’intera collettività e, nel contempo, degli oneri e delle responsabilità che ne discendono e gravano – ancora oggi – quasi esclusivamente sulle donne (anche per estesi fenomeni di disoccupazione). Così si può ricordare, per esempio, l’art. 230 bis del codice civile che, apportando una specifica garanzia al familiare che, lavorando nell’ambito della famiglia o nell’impresa familiare, presta in modo continuativo la sua attività, mostra di considerare in linea di principio il lavoro prestato nella famiglia alla stessa stregua del lavoro prestato nell’impresa. Il valore del lavoro familiare è stato poi alla base della risoluzione del Parlamento europeo 13 gennaio 1986 e della pronunzia di questa Corte n. 78 del 1993 (con la quale è stato affermato il diritto alla rivalutazione dei contributi versati per la previdenza a favore delle casalinghe), mentre le esigenze di tutela di chi presta lavoro familiare sono state oggetto di ripetute iniziative parlamentari nel corso di varie legislature con riferimento ad aspetti – connessi alle prestazioni lavorative – di natura previdenziale, infortunistica e di protezione della maternità”.*

Successivamente, nel 1997, è stato istituito il Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari (benché la tutela per il lavoro casalingo o familiare ai fini previdenziali fosse già stata introdotta con la legge n. 389 del 1963, riferita alla “mutualità pensioni”). Nel 1999 è stato creato un Fondo speciale per l’assicurazione delle casalinghe contro gli infortuni domestici.

Nel 2005 la Corte di Cassazione (sentenza 20 ottobre 2005, n. 20324) – pronunciandosi su un caso di risarcimento per i danni riportati, a causa di un sinistro stradale, da una donna che si era poi

ritrovata nelle condizioni di non poter più svolgere attività di casalinga – ha affermato che chi svolge attività domestica (tradizionalmente attribuita alla “casalinga”), benché non percepisca un reddito monetizzato svolge tuttavia un’attività suscettibile di valutazione economica; sicché quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, se provato, va inquadrato come danno patrimoniale. Il fondamento di tale diritto riposa sui principi di cui agli artt. 4, 36 e 37 della Costituzione (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro e i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice).

Nel 2008 il Consiglio di Stato (sentenza 9 settembre 2008, n. 4293), pronunciandosi su una questione inerente la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre, ha ritenuto più che corretta l’equiparazione della casalinga alla lavoratrice. Più esattamente, ha ritenuto ammissibile il riposo giornaliero del padre anche nel caso in cui la madre casalinga – considerata alla stregua della lavoratrice non dipendente – possa essere tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato. Analogamente, il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nel condividere l’orientamento del Consiglio di Stato, ha ritenuto che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre svolga lavoro casalingo. In tal senso depongono anche diverse circolari dell’Inps.

Da ultimo, nel 2012, una sentenza del TAR Piemonte (9 novembre 2012, n. 1189) ha affermato che i riposi giornalieri devono essere riconosciuti al genitore pubblico dipendente anche ove l’altro genitore (non solo la madre) svolga la funzione di casalingo/a.

Nonostante questi importantissimi riconoscimenti – al contempo normativi, giurisprudenziali e amministrativi –, si continua a non affrontare seriamente l’aspetto della retribuzione del lavoro casalingo, con l’assurda conseguenza (come ha ricordato nel 2009 il cardinale Ennio Antonelli, presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia) che lo stesso lavoro domestico concorre alla formazione del PIL se è svolto da una colf, ma non se è svolto da una moglie/compagna/madre.

In questo secondo caso, si ritiene che sia prestato in forza dell’amore della donna verso la famiglia, che renderebbe superfluo ogni benché minimo riconoscimento economico.

Ma si dimentica, in questo modo, che la mancanza di un tale riconoscimento economico e sociale porta a considerare la donna che sta a casa alla stregua di una persona che passa il tempo in condizioni di relax anziché di lavoro!

Un modo di pensare che porta a equiparare a una sfaccendata qualcuno che al contrario, nell’arco di una giornata, svolge le più disparate mansioni senza alcun limite orario e senza stipendio.

Non va dimenticato nemmeno che, secondo i dati del Rapporto annuale 2012 dell'Istat, oltre un quinto degli anziani poveri è rappresentato da casalinghe; mentre, stando al Rapporto povertà 2012 della Caritas italiana, negli ultimi tre anni le richieste di aiuto ai centri Caritas da parte di casalinghe sono aumentate del 177,8 per cento.

La casalinga è dunque un soggetto debole (anzi debolissimo) che, come si diceva, finisce per essere – più facilmente di altri – vittima di quella violenza che si consuma proprio all'interno delle pareti domestiche, dove svolge quotidianamente il suo lavoro.

È arrivato il tempo di scardinare l'idea che il lavoro delle donne tra le mura domestiche valga così poco da non meritare retribuzione.

Come? Assicurando a tutte un'indipendenza economica seppur minima, una prima base per difendersi dalla violenza.

Alla luce del chiaro dettato costituzionale (quale risulta dal combinato disposto degli artt. 2, 3, 4, 31, 35, 36, 37 Cost.), che tutela il cittadino nel suo diritto di lavorare e nella scelta del suo lavoro, bisogna pervenire a una normativa che collochi finalmente la casalinga in una posizione di pari dignità sociale, giuridica ed economica rispetto agli altri lavoratori. È infatti ormai innegabile che quello che le donne svolgono in casa è un lavoro a tutti gli effetti.

Da qui la nostra proposta per il lavoro casalingo.

Si tratta di spunti che verranno completati con i suggerimenti che Vi invitiamo a inoltrarci esclusivamente a questo indirizzo di posta elettronica: proposta@doppiadifesa.it (non potremo prendere in considerazione quelli inviati diversamente).

In particolare, nei prossimi mesi e di volta in volta, potrete comunicarci la Vostra opinione circa:

- la misura del trattamento economico da riconoscere per il lavoro casalingo;
- la possibilità di porre a carico del coniuge/convivente con un reddito alto il versamento di un compenso economico in favore di chi svolge lavoro casalingo;
- ogni altra riflessione pertinente al tema.

I principi guida che, con il Vostro aiuto, cercheremo poi di tradurre in una completa proposta di legge sono i seguenti:

1) Per lavoro casalingo s'intende quell'attività prestata abitualmente ed esclusivamente da persone che, non svolgendo altra attività lavorativa autonoma o subordinata, attendono alla gestione

della propria casa e/o assistono i figli, il coniuge o il convivente, i genitori anziani o malati coabitanti.

2) Lo Stato eroga un assegno mensile [...] a chi svolge l'attività di cui al primo punto. Tuttavia, in presenza di un reddito elevato del coniuge o del convivente, questi corrisponderà a chi presta in via esclusiva l'attività di cui sopra un contributo d'importo pari a quello statale.

3) I limiti di reddito di cui al punto 2 saranno individuati e aggiornati periodicamente con decreto ministeriale.

4) Lo Stato promuove attività di formazione per il lavoro casalingo, anche per favorire la prevenzione dei rischi da esso derivanti, in collaborazione con gli enti preposti.

5) Alla copertura degli oneri economici derivanti da tale previsione normativa si potrà provvedere mediante opportune variazioni negli stanziamenti del bilancio statale, oppure mediante l'istituzione di un Fondo apposito.